

23860/08



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE - Primo Presidente -

Dott. Enrico PAPA - Presidente di sezione -

Dott. Roberto PREDEN - Presidente di sezione -

Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -

Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -

Dott. Michele D'ALONZO - Consigliere -

Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -

Dott. Giacomo TRAVAGLINO - Consigliere -

Dott. Bruno BALLETTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

TORNAMBE' SALVATORE, elettivamente domiciliato in

FORNITURA - ESENTE DALLI ESENTE DALLI

Oggetto

Pubblico Impiego
- finisol -

R.G.N. 13836/07

Cron. 23860

Rep.

Ud. 08/07/08

2008

774



ROMA, VIA DELLE RUPICOLE 67, presso il sig. LADIK
VITO, rappresentato e difeso dall'avvocato SCAFFIDI
TINO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 976/06 della Corte d'Appello di
MESSINA, depositata il 14/11/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/07/08 dal Consigliere Dott. Bruno

BALLETTI;

udito l'Avvocato Giuseppe ALBENZIO dell'Avvocatura
Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del

primo motivo del ricorso (A.G.O.), rinvio per il resto

ad una sezione semplice.

Svolgimento del processo

A SALVATORE TORNAMBE'- inserito nella graduatoria provinciale di Messina ad esaurimento del personale A.T.A. (ausiliario, tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche) seconda fascia, per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee, per l'anno scolastico 2002/2003, con assunzione a tempo determinato - veniva "revocato", con effetto dall'11 gennaio 2003, l'incarico di supplenza a seguito di provvedimento cautelare di sospensione della graduatoria adottato dal giudice amministrativo; incarico poi ripristinato, con effetto dal 19 luglio 2003, essendo venuta meno l'ordinanza cautelare.

Con ricorso al Tribunale-giudice del lavoro di Barcellona Pozzo di Gotto Salvatore TORNAMBE' richiedeva il pagamento delle retribuzioni per il periodo della cennata sospensione cautelare e il riconoscimento dello stesso periodo agli effetti della prestazione di servizio e l'adito Tribunale - con sentenza n. 1638/2005 rigettava la domanda; ma - con sentenza n. 976/2006 del 14 novembre 2006 - la Corte di appello di Messina così provvedeva: <<definitivamente pronunziando sull'appello



proposto da TORNAMBE' Salvatore avverso la sentenza resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti dell' Istituto Superiore Professionale "Enzo Ferrari", C.S.A. di Messina e "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica" **a)** in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara che TORNAMBE' Salvatore ha diritto al riconoscimento del periodo tra il 10 gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003 quale servizio effettivo; **b)** condanna il C.S.A. al risarcimento dei danni connessi all'anticipata risoluzione del rapporto pari a tutti gli emolumenti che il lavoratore avrebbe percepito in applicazione del c.c.n.l. per il periodo compreso tra il 10 gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003 con gli interessi di legge dalle singole scadenze al soddisfo; **c)** compensa le spese del primo grado del giudizio e condanna l'appellato C.S.A. al pagamento delle spese del presente grado>>.

Per la cassazione di tale sentenza il CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI MESSINA propone ricorso affidato a tre motivi.

L'intimato resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE



I - Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per violazione degli artt. 21, commi 14° e 15°, e 7, comma 2°, legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e succ. mod.e art. 96, comma 2°, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 1, c.p.c.; deduce, in particolare, che a norma dell'art. 96, comma 2°, c.p.c. spetta al giudice competente a decidere il merito della controversia pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni causati dall'esecuzione di un provvedimento cautelare [e, quindi, la domanda di risarcimento del danno, per responsabilità processuale aggravata inerente ad un procedimento dinanzi al giudice amministrativo, non può essere proposta davanti al giudice ordinario, perché non attiene a questione patrimoniale conseguenziale alla pronuncia circa la legittimità dell'atto o provvedimento impugnato, ed è conoscibile solo dal medesimo giudice amministrativo, nell'ambito della causa in cui si assumano verificati gli estremi di detta responsabilità].

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo per il giudizio

in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. La pronuncia impugnata appare erronea - secondo il ricorrente - nella parte in cui omette di indicare l'iter logico giuridico che ha indotto il giudice del gravame a ritenere illegittimo l'operato dell'Amministrazione nell'esecuzione del provvedimento cautelare. In particolare sostiene che il giudice del gravame ha ommesso di esaminare la portata delle ordinanze cautelari del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, sulla base delle quali il Centro Servizi Amministrativi per la provincia di Messina ha adottato i conseguenti provvedimenti della cui legittimità si discute.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 96, secondo comma, c.p.c. sostenendo che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché il provvedimento cautelare sia stato emesso da tale giudice.

II/a - Il primo ed il terzo motivo di ricorso - esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - si appalesano inammissibili.

Infatti i cennati motivi deducono il vizio di violazione di legge e, quindi, richiedono la formulazione del quesito di diritto *ex art. 366 bis*



c.p.c.. Disposizione questa che là dove esige che l'esposizione del motivo si debba concludere con il quesito di diritto comporta necessariamente che il quesito debba svolgere una propria funzione di individuazione della questione di diritto posta alla Corte, sicché è necessario che tale individuazione sia assolta da una parte apposita del ricorso, a ciò deputata attraverso espressioni specifiche che siano idonee ad evidenziare alla Corte la questione stessa, restando invece escluso che la questione possa risultare da un'operazione di individuazione delle implicazioni della esposizione del motivo di ricorso come prospettato affidata al lettore di tale esposizione e non rivelata direttamente dal ricorso stesso. Infatti, se il legislatore avesse voluto ammettere tale possibilità, non avrebbe previsto che detta esposizione si concludesse con la formulazione del quesito, espressione che implica palesemente un "quid" che non può coincidere con essa, ma avrebbe previsto solo che quest'ultima deve proporre un quesito di diritto (Cass., Sez. 3^a, 18 luglio 2007, n. 16002).



Nella specie entrambi i quesiti di diritto appaiono inammissibili perché non conferente - il primo - ed attinente al fatto, il terzo.

II/b - Avere chiesto alla Corte, con il primo motivo, di dire <<se spetti al giudice amministrativo la giurisdizione sulle modalità esecutive delle ordinanze cautelari pronunciate ai sensi dell'articolo 21, commi 14 e 15, della legge n. 1034/1971 e sull'eventuale risarcimento del danno che sia derivato all'esecuzione di siffatte pronunce cautelari>> è inconferente al fine di decidere la controversia in esame. Il problema che quest'ultima pone non è quello delle modalità di esecuzione delle ordinanze cautelari emesse dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, bensì quello della sussistenza, o meno, di una giusta causa dell'anticipato recesso dal rapporto di impiego pubblico a termine (pacificamente) costituito tra le parti; giusta causa che la Corte d'appello ha ritenuto in concreto insussistente. Talchè il quesito di diritto avrebbe dovuto riguardare la nozione di giusta causa nel caso di recesso *ante tempus* nel rapporto di pubblico impiego a termine e non già le modalità di esecuzione di un provvedimento



cautelare emesso dal giudice amministrativo in favore di altri soggetti.

II/c - Parimenti inammissibile è il terzo motivo che si è concluso con il seguente quesito di diritto: "Dica ... codesta Corte ... su quale soggetto incombe la responsabilità derivante dall'esecuzione di un provvedimento cautelare laddove il giudice accerti l'inesistenza del diritto per il quale il provvedimento è stato eseguito".

RM Si tratta infatti, all'evidenza, di una *quaestio facti*, ~~peraltro~~ prospettata in termini ancipiti e perplessi; e che, comunque, risente dell'*aberratio* del primo motivo del primo motivo di ricorso in quanto insiste sulle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare suddetto che - come già detto - non rilevano nella specie.

III - Rimane il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza; motivo che è infondato avendo la Corte territoriale motivato sufficientemente e non contraddittoriamente il suo convincimento.

Nella controversia in esame non si poneva alcun problema di modalità esecutive del provvedimento cautelare reso (inizialmente) dal giudice amministrativo in favore di terzi aspiranti alla

R

stessa supplenza annuale, ma si faceva solo questione della sussistenza, o meno, di una giusta causa di anticipato recesso dal contratto di lavoro a termine stipulato con il ricorrente; contratto che ha costituito un rapporto di impiego pubblico a tempo determinato che, in quanto temporalmente collocato dopo il 30 giugno 1998, radica la giurisdizione del giudice ordinario, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello. La quale poi ha anche ritenuto non sussistere tale allegata giusta causa di anticipato recesso dal rapporto: il Centro Servizi Amministrativi per la provincia di Messina avrebbe potuto solo sospendere il ricorrente in attesa della sorte della graduatoria sul presupposto della quale il ricorrente era stato appunto assunto a termine per una supplenza annuale. Ma in concreto, peraltro, quest'ultimo provvedimento cautelare, che faceva sorgere dubbi sulla legittimità della graduatoria, è poi stato annullato dallo stesso giudice amministrativo e, quindi, *tamquam non esset*, con la conseguenza che il Centro Servizi Amministrativi per la provincia di Messina - come, appunto, ha ritenuto la Corte d'appello - era comunque tenuto alla ricostituzione del rapporto sotto ogni



aspetto, giuridico ed economico, e al pagamento delle retribuzioni arretrate in favore del ricorrente.

IV - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte (che ricalcano, sostanzialmente, quelle contenute nella sentenza delle Sezioni Unite n. 14194/2008), il ricorso deve essere respinto.


Sussistono giustificati motivi, in relazione alla peculiarità della controversia, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.


La Corte, a Sezioni Unite civili, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso, in Roma, il giorno 8 luglio 2008.

Il Consigliere estensore



Il Primo Presidente



IL CANCELLIERE
Giovanni Gianbattista

Depositate in Cancelleria



del 19 SET, 2008

IL CANCELLIERE
Giovanni Gianbattista